

La cultura giuridica di fronte alla sfida interdisciplinare

Emanuele Bilotti*

Legal culture in the face of the interdisciplinary challenge

► SOMMARIO

Ispirandosi a Veritatis gaudium, che chiede ai saperi e alle istituzioni universitarie e culturali di passare da un'interdisciplinarità "debole" a una "forte", da intendere correttamente come transdisciplinarità, l'articolo mette in evidenza il processo da attivare a tal fine anche nell'ambito della cultura giuridica, tenendo conto in particolare del trapasso epocale dal vecchio mondo statico-sacrale al nuovo mondo dinamico-secolare e della sfida della "storicizzazione" della persona che questo trapasso porta con sé. Non sfugge alla considerazione la crisi in atto della legislazione, della giurisdizione e della stessa attrattività dello studio universitario del diritto. Superando possibili forme statiche e di stagnazione, il diritto e coloro che ne sono soggetti di riflessione e di "amministrazione" nei vari ambiti e settori della vita individuale e sociale sono interpellati a un ripensamento e a un riposizionamento nell'area dei saperi e dei processi universitari, non rinunciando neppure al confronto con la matrice cristiana, che ha inciso indubbiamente nella memoria giuridica e continua a provocare positivamente la necessaria trasformazione verso l'auspicato rinnovamento della coscienza collettiva.

► PAROLE CHIAVE

Formazione giuridica; Interdisciplinarità; Modernità; Transdisciplinarità; Umanesimo cristiano Diritto; Università.

* Emanuele Bilotti è Professore Ordinario di «Diritto privato» nell'Università Europea di Roma.

1. La proposta di un'interdisciplinarietà forte

La Chiesa, custode della Rivelazione sul destino ultimo dell'uomo e del mondo, ha promosso da sempre una visione unitaria e organica del sapere. L'aspirazione alla conoscenza della verità tutta intera è iscritta nella natura umana, ma per il battezzato diviene anche un compito ineludibile. È un dato, del resto, che l'Università, come istituzione in cui le diverse discipline sono chiamate a convivere “senza confusione e senza separazione” in vista dell'elaborazione di un sapere integrale sull'uomo e sul mondo, è nata dall'impegno dei battezzati: è un prodotto del mondo cristiano.

Per questo, di fronte al progetto moderno di una ragione frantumata, che rinuncia ad affrontare la questione della verità e finisce per ripiegarsi su logiche puramente strumentali, la Chiesa del Concilio non ha mai cessato di riproporre autorevolmente il principio vitale dell'unità del sapere al servizio di un'emancipazione umana autentica. Né ha mancato di incoraggiare costantemente l'Università a non desistere dalla sua missione originaria.

In questo quadro si comprende il significato autentico dell'insistenza di Papa Francesco sulla necessità, soprattutto in Università, di un approccio interdisciplinare nello studio teorico dei problemi e nella ricerca operativa delle soluzioni. Sarebbe infatti riduttivo intendere una simile proposta come una semplice strategia pedagogica, certamente interessante, ma comunque non decisiva.

Il dato davvero rilevante è che, per Papa Francesco, un approccio interdisciplinare autentico non può limitarsi alla forma “debole” della multidisciplinarietà, peraltro sicuramente utile a una migliore comprensione da più punti di vista di un oggetto di studio. Per essere davvero produttivo, l'approccio interdisciplinare deve piuttosto saper attingere anche la forma “forte” della transdisciplinarietà, e cioè quella forma per cui ogni scienza particolare s'innesta in un sapere unitario e sintetico sull'uomo e sul mondo oggi quanto mai indispensabile, come si cercherà di chiarire, al fine di promuovere una progettualità capace di orientare efficacemente la costruzione sociale.

2. Multidisciplinarietà e transdisciplinarietà di fronte alla crisi della scienza giuridica

La proposta di un'interdisciplinarietà in senso forte – o, se si preferisce, della transdisciplinarietà – non merita di essere lasciata cadere. In particolare, sembra urgente che quella sfida sia adeguatamente raccolta anche dalla moderna cultura giuridica. E ciò soprattutto perché – questa è la tesi che si proverà ad argomentare – proprio un approccio autenticamente transdisciplinare potrebbe contribuire a far uscire finalmente anche la cultura giuridica moderna dalla crisi

profonda che sta attraversando da tempo e che per qualcuno sarebbe addirittura senza sbocco ovvero, come pure è stato detto, destinata a un approdo nichilistico.

Tale crisi, dopo essersi già manifestata diffusamente a livello della legislazione e della giurisdizione, emerge ora anche come crisi di attrattività dello studio universitario del diritto: un problema, quest'ultimo, ormai oggetto di preoccupata considerazione anche in diverse sedi istituzionali. È ben chiaro da tempo tuttavia che sia la crisi della legislazione sia la crisi della giurisdizione sia ora la crisi di attrattività degli studi giuridici sono manifestazioni particolari di uno stesso problema più generale di ordine epistemologico, determinato, in ultima analisi, dalla difficoltà dei giuristi di comprendere e servire il nuovo dinamismo sociale indotto dalla rivoluzione industriale e tecnologica.

A fronte di una simile difficoltà della scienza giuridica la proposta di un approccio interdisciplinare allo studio del diritto potrebbe invero apparire non particolarmente innovativa né davvero risolutiva. Anche in Italia, del resto, lo studio universitario del diritto non ha mai rinunciato a un approccio moderatamente interdisciplinare, come attesta la stessa tabella ministeriale, risalente al 2005 e tuttora in vigore, relativa all'offerta formativa della classe di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. Né rinunciano a un approccio interdisciplinare – e anzi tendono a potenziarlo, aprendo al contributo di nuove discipline anche tecniche – i diversi progetti di riforma elaborati in anni recenti in ambito accademico o sotto la spinta di diversi portatori di interessi.

L'impressione tuttavia è che tanto l'interdisciplinarità che ha tradizionalmente caratterizzato la formazione dei giuristi quanto quella che ci si propone ora di implementare nelle offerte formative siano comunque riconducibili a forme di interdisciplinarità in senso debole. Beninteso, anche una simile interdisciplinarità è utile a moltiplicare i punti di vista sui diversi conflitti di interesse, favorendone così una comprensione sempre più approfondita, certamente indispensabile soprattutto laddove il giurista è chiamato a confrontarsi con le delicate questioni poste dall'innovazione tecnologica. Sembra mancare però quel salto di qualità che possa far ritenere credibile per ciò solo un superamento della crisi della scienza giuridica di fronte alla modernità.

Una novità qualitativa sembra darsi invece proprio nel passaggio da un'interdisciplinarità debole a un'interdisciplinarità forte, e dunque nel recupero di una prospettiva per cui anche il diritto, innestandosi in un sapere più ampio sull'uomo e sul mondo, rinuncia ad autocomprendersi come un sapere tecnico settoriale e torna a farsi cultura e a fare cultura. Non si può però pensare di proporre una riflessione, per quanto sommaria, sul contributo che una prospettiva interdisciplinare forte può offrire al superamento della crisi della scienza giuridica senza aver provato anzitutto a chiarire in cosa consista davvero questa crisi e, ancor prima, quale sia la specificità del nuovo dinamismo sociale che è stato inaugurato dalla rivoluzione industriale e tecnologica e che ha progressivamente messo in crisi i giuristi.

I punti di vista proposti sull'una e sull'altra questione indicata non sono certo frutto di un'elaborazione personale, per la quale le competenze del cultore di un settore specifico di un determinato ordinamento positivo non possono certo bastare. Si è fatto perciò riferimento a contributi di pensiero di indubbio rilievo, ma forse non sempre adeguatamente valorizzati né messi in dialogo tra loro anche per la diffusa diffidenza nei confronti di sintesi, che, pur muovendosi ciascuna entro uno spazio disciplinare definito, e dunque caratterizzate dal necessario rigore metodologico, non rinunciano però alle sollecitazioni provenienti da discipline diverse, aprendo così nuove aree problematiche.

3. Il dinamismo della realtà storica e la sfida della «storicizzazione» della persona

Quanto anzitutto all'interpretazione della modernità appare di grande interesse il riferimento alla riflessione del filosofo salesiano Tommaso Demaria,¹ il quale, a partire da un'originalissima comprensione metafisica della storia, ha offerto una chiave di lettura certamente peculiare del dinamismo sociale contemporaneo.

La riflessione di quest'A. muove dalla constatazione che il trapasso epocale che si è prodotto a seguito dei processi di cambiamento innescati dall'industrializzazione ha finalmente costretto l'uomo a confrontarsi con una realtà altra rispetto alla natura, la cui centralità ha caratterizzato il vecchio mondo statico-sacrale. Nel nuovo mondo s'impone invece la realtà della storia: una realtà autocostruttiva, in perenne mutamento, nel cui dinamismo l'uomo stesso sperimenta di essere assorbito.

Il dinamismo della realtà storica deve essere compreso adeguatamente e non banalizzato. Anche la natura è infatti caratterizzata da un divenire incessante: il suo dinamismo è nel passaggio dalla potenza all'atto. Il dinamismo della realtà storica è però profondamente diverso. È la possibilità dell'ente di costruirsi nell'essere, e dunque di crescere ontologicamente, di divenire altro da sé. In questo significato peculiare solo la realtà storica è davvero ente dinamico, e perciò intrinsecamente unico e totalizzante.

Nel nuovo contesto anche il dinamismo dell'esistenza storica della persona non è più semplicemente identificabile nell'attuarsi di potenzialità già iscritte nella sua natura. Nei diversi ambiti relazionali in cui si trova a vivere la sua concretezza storica l'uomo può infatti fare esperienza del superamento dei limiti che la natura gli impone. Nella realtà storica l'uomo può sperimentare di essere storia egli stesso: partecipando del dinamismo che è proprio della realtà storica, anche l'uomo può "storicizzarsi" e trascendere così la finitezza iscritta nella sua natura.

Tale possibilità di trascendimento di sé nella storia rappresenta per l'uomo contemporaneo insieme un'opportunità straordinaria e un grande rischio: l'opportunità di emanciparsi finalmente dalla secolare schiavitù della natura e il rischio di cadere in un'inedita – e forse ancor più grave – schiavitù della storia. La storicizzazione della persona rimane infatti sempre aperta alla possibilità di realizzarsi come un crescere nell'essere e un autentico potenziamento della sua coscienza e della sua volontà, e dunque nel pieno rispetto della sua soggettività, oppure come esperienza di alienazione e di annullamento, come un perdersi e un rinnegarsi nella storia. Non è detto, in altri termini, che l'uomo debba senz'altro storicizzarsi conservando la sua dignità di soggetto e non anche degradandosi ad oggetto: l'eventualità di una storicizzazione della persona in senso antirealistico è sempre in agguato.

¹ La produzione di Tommaso Demaria è assai ampia e diversificata: in particolare, cf. T. DEMARIA, *L'ideologia cristiana*, Ed. "Costruire", Bologna 1975, e *Sintesi sociale cristiana. Riflessioni sulla realtà sociale*, S.I.E., Torino 1958. Per una chiara esposizione sistematica del pensiero di Tommaso Demaria e per una bibliografia completa cf. G. TACCONI, *La persona e oltre. Soggettività personale e soggettività ecclesiale nel pensiero di Tommaso Demaria*, LAS, Roma 1996. Il riferimento al pensiero del filosofo salesiano è ricorrente anche negli scritti di L. LEUZZI ora raccolti in *La Chiesa del Concilio. Servire il cambiamento d'epoca. I. Itinerario teologico-culturale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017.

È decisiva, in un senso o nell'altro, la sintesi culturale che opera quale forma dinamica capace di orientare la costruzione della realtà storica, e dunque il tipo di progettualità sociale che, di volta in volta, riesce a imporsi. La costruzione sociale non può infatti fare a meno di un ideale regolativo, di un principio vitale autonomo, che, senza tradursi in vincolo sostanziale, non-dimeno le dà forma attraverso l'adesione degli uomini, che però può anche rimanere a un livello di totale inconsapevolezza. Le diverse sintesi culturali, infatti, nel loro operare, sovrastano l'agire eticamente orientato dei singoli e dei gruppi e finiscono per imporsi senz'altro, con la forza religiosa di un assoluto, come prassi oggettive, superpersonali e globali.

È dunque la sintesi culturale che riesce a imporsi come prassi a determinare quale tipo di esperienza di storicizzazione il singolo è destinato a vivere nella società: se un'esperienza di alienazione o di emancipazione, e perciò di demolizione o di autentica costruzione sociale.²

4. La crisi della scienza giuridica nel mondo dinamico-secolare

modernità anche allo scopo di favorire una comprensione adeguata della crisi che sta attraversando la scienza giuridica. In questo ulteriore passaggio sono di supporto le fondamentali riflessioni, che sia Pietro sia Mario Barcellona hanno dedicato a più riprese alla crisi della scienza giuridica moderna a partire dalla loro sensibilità di giuristi positivi rigorosi e raffinati che non hanno però mai cessato di interrogarsi sul progetto di società sotteso alla grande invenzione moderna del diritto formale, sulle sue premesse antropologiche e sulle sue prospettive di compimento, ma anche sulle sue insuperabili contraddizioni.³

Ebbene, dall'analisi dei due giuristi emerge anzitutto con chiarezza come la crisi della scienza giuridica moderna non possa essere compresa davvero se non a partire da un'intelligenza adeguata del trapasso epocale indotto dalla rivoluzione industriale e tecnologica: quel trapasso che la prospettiva filosofica dianzi indicata identifica come passaggio da un vecchio mondo statico-sacrale a un nuovo mondo dinamico-secolare.

In effetti, nel vecchio mondo – il mondo della natura – il giurista non aveva difficoltà a riconoscere il diritto al di là della regola del singolo caso: non aveva cioè difficoltà a riconoscere un "sistema" – di essenze e concetti universali (per la *Begriffsjurisprudenz*) o anche di interessi causali (per la *Interessenjurisprudenz*) – comunque identificabile come un *a priori*, e perciò in grado di garantire la cognitività del lavoro interpretativo. Nel vecchio mondo statico-sacrale il diritto poteva perciò ancora autocomprendersi come scienza autonoma con oggetto e metodo propri. Né il giurista aveva difficoltà a vedersi riconosciuto un ruolo sociale definito. L'apporto di altri saperi alla sua formazione era allora soprattutto funzionale alla conoscenza delle premesse storiche, filosofiche ed economiche utili a muoversi nel sistema con disinvoltura.

Il dinamismo del nuovo mondo – il mondo della realtà storica – ha messo in crisi queste certezze. Quel dinamismo, infatti, significa anzitutto secolarizzazione, e cioè perdita di credibilità

² Per considerazioni analoghe cf. anche C. COSTA – E. BILOTTI, *Introduzione*, in *Allargare gli orizzonti della carità. Una nuova progettualità sociale per ripartire*, Edizioni Culturali Universitarie San Filippo Neri, Roma-Teramo 2020, 27-34.

³ Cf. P. BARCELLONA, *L'individualismo proprietario*, Bollati&Boringhieri, Torino 1987 e *Diritto privato e società moderna*, Jovene, Napoli 1996; M. BARCELLONA, *Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria*, Giappichelli, Torino 1996 e *Critica del nichilismo giuridico*, Giappichelli, Torino 2006.

di qualsiasi ordine statico che si collochi al di là della realtà storica, e perciò perdita di credibilità dell'idea stessa di sistema. Diviene allora impossibile riconoscere il diritto al di là della decisione del caso: il diritto finisce piuttosto per identificarsi con questa senza residui. Ma con la conseguente emancipazione da ogni vincolo sistematico estrinseco il diritto perde anche uno statuto epistemologico autonomo. Il giurista si ritrova così smarrito e isolato nel dibattito pubblico, privo di una voce autorevole e costretto a rincorrere le voci degli esperti delle più diverse discipline sociali e tecnico-scientifiche. In questo quadro l'appello all'interdisciplinarietà nasce dunque da una profonda crisi di identità.

5. La strategia dei diritti e il diritto moderno come forma «sensata»

Questa situazione è venuta a maturazione in un tempo in cui l'esigenza di un ordine giuridico a garanzia della libertà e della dignità della persona è divenuta sempre più pressante a fronte di una costruzione sociale governata da logiche puramente strumentali e utilitaristiche, che spingono con forza nel senso della dissoluzione dell'individuo e della sua riduzione a semplice figura del mercato.⁴

Di fronte alla minaccia concreta di un simile trascendimento immanentista della persona nella storia, i giuristi, non potendo più far riferimento al diritto, e cioè all'autorità di un sistema estrinseco, hanno cercato di offrire una risposta attraverso il riferimento ai diritti individuali, intesi come contropoteri da apporre a un mega apparato che sovrasta e controlla gli individui.⁵ In questo modo, attraverso una sorta di «ritorno giusnaturalistico», si è anche cercato di supplire al *deficit* di legittimazione indotto dalla perdita di autorevolezza e di credito sociale del ceto dei giuristi non più riconoscibili come esperti di un sapere oggettivo.⁶

Ma nel nuovo mondo dinamico-secolare anche una simile strategia non può che essere votata al fallimento. Infatti, se l'appello ai diritti individuali non può rinviare a un qualche fondamento *a priori*, che resta comunque inattingibile, allora finisce solo per occultare la stessa logica funzionale che dà forma alla costruzione sociale nel tempo presente. Anche i diritti individuali, insomma, come ha riconosciuto Mario Barcellona, «non evocano... sostanze, ma consistono in procedimenti».⁷

È quel che ha osservato anche Lorenzo Leuzzi con sintesi efficacissima: «I diritti individuali da soli non sono in grado di difendere la storicità dell'uomo. In nome dei diritti individuali l'uomo diventa sempre più oggetto della realtà sociale perché è la progettualità sociale che ne garantisce la loro interpretazione». E ancora: «I diritti non sono più, come accadeva nell'epoca del cambiamento [e cioè nel vecchio mondo dinamico-sacrale], espressione della dignità dell'uomo, ma della sua storicizzazione anti-realistica che illude l'uomo di essere di più, ma di fatto lo annulla nella storia».⁸

⁴ Cf. P. BARCELLONA, *L'individualismo proprietario*, 114-137.

⁵ Al riguardo cf. P. BARCELLONA, *Conclusioni*, in P. RESCIGNO – S. MAZZAMUTO (edd.), *I valori della convivenza civile e i codici dell'Italia unita*, Giappichelli, Torino 2014, 405-414.

⁶ Cf. M. BARCELLONA, *Critica del nichilismo giuridico*, 135-179.

⁷ *Ibidem*, 167.

⁸ Così L. LEUZZI, *Il mondo soffre per mancanza di pensiero. Da Paolo VI a Francesco*. Presentazione di E. GAUDIO, Palumbi, Teramo 2020.

Una logica puramente funzionale, del resto, è ritenuta implicita nella stessa forma generale e astratta del diritto moderno, che non è dunque priva di significato. Quella forma incorpora piuttosto una progettualità sociale definita di tipo liberal-capitalista: è una forma “sensata”.⁹ E il senso è nel principio della supremazia dell’economico o, se si preferisce, dell’autonomia del mercato, per cui il diritto non è chiamato a perseguire alcun fine materiale, ma deve limitarsi a «governare processualmente l’anarchia dei fini di ognuno, l’incondizionato dispiegarsi dell’autodeterminazione degli individui privati».¹⁰

È questa la progettualità sociale che il diritto moderno costantemente riproduce e implementa in sé attraverso le operazioni di autorganizzazione delle proprie strutture normative indotte dalle pressioni provenienti dalla complessità dell’ambiente e che finisce pertanto per atteggiarsi come nuovo vincolo sistemico dell’attività del giurista: un vincolo interno e non più esterno al diritto, non imputabile a una qualche iniziativa individuale o comunitaria, ma comunque destinato a imporsi come prassi oggettiva e anonima.¹¹

6. L’urgenza del rinnovamento della coscienza collettiva

È evidente quale sia il ruolo che il giurista è destinato a svolgere in un contesto di questo tipo: quello sbiadito del funzionario che si mette diligentemente al servizio di un’evoluzione sociale percepita come deterministica. L’alternativa possibile sembra essere infatti solo quella di chiudersi nell’isolamento e nella frustrazione di chi continua a proporre scenari sistematicamente smentiti dalla realtà.

Si comprendono perciò anche le ragioni profonde della crisi di attrattività dello studio universitario del diritto.¹² È evidente infatti che, soprattutto nel confronto con altri saperi, lo studio del diritto è destinato a essere sempre meno attrattivo se il primato della prassi sembra ormai aver sottratto al giurista qualsiasi possibilità di orientare la costruzione sociale nel senso di un’autentica emancipazione umana. Di questa costruzione le nuove generazioni vogliono essere protagoniste. Non si accontentano di essere né olio né sabbia negli ingranaggi del sistema.

È da chiedersi allora se sia ancora possibile riorientare la prassi nella direzione di una piena umanizzazione, e segnatamente se sia davvero realistico pensare che anche il giurista possa tornare a rivestire un ruolo da protagonista nella costruzione sociale. Può essere utile, a questo punto, il riferimento alle riflessioni maturate da Giorgio La Pira negli anni della clandestinità romana, esposte in pubblico per la prima volta nella primavera del 1944 in occasione di un breve corso di lezioni nell’Ateneo lateranense.¹³ Si tratta peraltro di riflessioni sulle quali, in seguito, l’A. ebbe più volte occasione di tornare anche nei suoi interventi all’Assemblea costituente e che,

⁹ Cf. M. BARCELLONA, *Diritto, sistema e senso*, 52-100.

¹⁰ Ancora M. BARCELLONA, *Critica del nichilismo giuridico*, 156.

¹¹ Al riguardo cf. M. BARCELLONA, *Diritto, sistema e senso*, 273-441.

¹² Le considerazioni che seguono, nel n. 6 e nel n. 7, ripropongono riflessioni già svolte nel mio lavoro *Il contributo del diritto della famiglia alla costruzione dell’Europa*, pubblicato in *L-JUS Rivista semestrale del Centro studi Rosario Livatino*, 2019, consultabile on line: <https://l-jus.it/contributo-diritto-della-famiglia-costruzione-europa> (16.06.2020).

¹³ Cf. G. LA PIRA, *Premesse della politica e Architettura di uno Stato democratico*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1945 (ristampa: 1978 e 2004); cf. pure IDEM, *La nostra vocazione sociale*, AVE, Roma 1944 (ristampa: 2004, a cura di M. DE GIUSEPPE).

com'è noto, esercitarono un influsso decisivo sulla stesura dei “principi fondamentali” della Costituzione repubblicana.¹⁴

La Pira muoveva da un convincimento di un certo interesse e che, alla luce di quanto si è detto fin qui, manifesta una comprensione profonda del nuovo mondo dinamico-secolare. Il riferimento è all'idea secondo cui alla base di ogni costruzione sociale c'è sempre una concezione precisa della natura dell'uomo e, di conseguenza, anche della natura e della struttura del corpo sociale. Questa “idea direttiva” – così la chiamava La Pira – è ineliminabile e, una volta innestata nel sistema, ne condiziona dall'interno la costruzione, sicché dalle mura portanti della casa, che rappresentano il corpo sociale, fino alla volta, che ne identifica l'assetto giuridico, tutto finisce fatalmente per conformarsi a quell'idea. E ciò avviene – aggiungeva ancora l'illustre giurista siciliano – anche inconsapevolmente, e cioè a prescindere da un'adesione cosciente dei singoli o dei gruppi.

Le trasformazioni sociali finiscono così per imporsi comunque una volta che determinate premesse culturali si siano radicate nella coscienza collettiva. E precipitano poi, sempre in maniera inevitabile, anche in un determinato assetto giuridico. Il nuovo mondo dinamico-secolare richiede allora che si agisca a livello della progettualità sociale, e dunque attraverso un rinnovamento della coscienza collettiva e della prassi sociale conseguente. Ma per riorientare la prassi in vista di un obiettivo realistico di emancipazione umana c'è bisogno di una nuova sintesi culturale.

7. L'autentica formazione transdisciplinare del giurista

L'Università è appunto il luogo privilegiato in cui questa sintesi può e deve essere elaborata. A quest'opera devono concorrere gli esperti delle diverse discipline. Il giurista non può far mancare il suo contributo. Anche il diritto deve uscire dalla logica opprimente di un sapere strumentale e puramente settoriale. Se intende davvero recuperare un ruolo nell'orientare la costruzione sociale per il bene della persona, il diritto deve tornare a farsi cultura e a fare cultura, innestandosi in un sapere integrale e organico sull'uomo e sul mondo.

Per fare questo però anche la metafisica, l'antropologia filosofica, l'etica sociale, la sociologia devono essere riconosciute come un complemento essenziale della formazione universitaria del giurista. Solo in virtù di una simile formazione autenticamente transdisciplinare il giurista potrà infatti riconoscere la sintesi che anima la prassi e ne condiziona l'assetto ordinamentale, assumere nei confronti di questa sintesi una posizione di distanza critica e offrire quindi anche il contributo del proprio sapere tecnico all'elaborazione di nuove sintesi sempre più adeguate alle esigenze di una promozione autentica della persona. Diversamente il giurista continuerà a privarsi della parola, consegnando l'autonomia del diritto agli esperti di altre discipline.

Ma nel nuovo mondo dinamico-secolare anche un simile impegno potrebbe non essere sufficiente senza il rispetto di un'istanza metodologica irrinunciabile, che emerge anch'essa con chiarezza dalle lezioni di La Pira, laddove insiste in maniera particolare sulla necessità che l'idea

¹⁴ In particolare, cf. G. LA PIRA, *Intervento all'Assemblea Costituente. 11 marzo 1947. Seduta pomeridiana*, consultabile on line in http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/seminari2014_lapira.pdf (16.06.2020).

direttiva della costruzione sociale – la forma dinamica destinata ad animare la prassi – debba essere realistica, e cioè muovere da una visione veritiera e integrale sull'uomo e sulla società.

Quella generazione aveva infatti direttamente sperimentato a quali esiti di degradazione potessero condurre progettualità sociali fondate su premesse culturali parziali e astratte. Di conseguenza le diverse sintesi materialiste – sia quelle di tipo statalista e marxista sia quelle di tipo liberalcapitalista – erano severamente criticate da La Pira anzitutto in ragione del loro carattere riduttivo e utopistico. La sintesi cristiana era invece considerata l'unica ispirata da un sano realismo, in quanto fondata sul riconoscimento non solo della libertà e della naturale socialità della persona, ma anche della sua inesauribile aspirazione a trascendersi, a crescere nell'essere.

Ora, il cuore della fede cristiana è appunto nella certezza che il desiderio dell'uomo di essere di più è destinato a realizzarsi nella prassi ecclesiale originata dall'evento pasquale. È solo a partire da questa certezza che, nei secoli, il Cristianesimo ha potuto farsi cultura e fare cultura. E ciò nonostante che, nel vecchio mondo statico-sacrale, il riferimento a una semplice fede religiosa poteva anche apparire sufficiente a garantire uno sviluppo ordinato della società.

Una sintesi capace di animare la prassi sociale come autentica forma dinamica della realtà storica è divenuta invece indispensabile nel nuovo mondo dinamico-secolare. Ma la circostanza che il Cristianesimo continui ad autocomprendersi come semplice fede religiosa ha fatto sì che progettualità sociali antirealistiche abbiano potuto prendere il suo posto nel guidare la costruzione sociale, mettendo l'uomo contemporaneo nella condizione di sperimentare realmente l'esperienza dell'annullamento nella storia.¹⁵

Per questo appare quanto mai urgente che, nella prospettiva autenticamente transdisciplinare che si è indicata in apertura, anche lo studio di una teologia finalmente all'altezza delle sfide del nuovo mondo dinamico-secolare¹⁶ torni a occupare un posto nella formazione di un giurista che intenda svolgere un ruolo da protagonista nella costruzione sociale. Solo una comprensione autentica della sintesi cristiana consente infatti di attingere il significato di quei due principi basilari, senza il rispetto dei quali ogni costruzione sociale, presto o tardi, è destinata a entrare in crisi: la dignità trascendente della persona e l'unità del genere umano in forza di un principio organico di comunione.

emanuele.bilotti@unier.it ■

¹⁵ Questo aspetto problematico emerge con chiarezza nella riflessione teologico-culturale di L. LEUZZI, *La Chiesa del Concilio. Servire il cambiamento d'epoca. I. Itinerario teologico-culturale*, già citato.

¹⁶ Al riguardo cf. E. BETTINI, "Ampliare gli orizzonti della carità intellettuale": quale sfida per la teologia?, in *Allargare gli orizzonti della carità*, 137-145.